



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORDINANZA N. 56/13**

## **ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA ARGENTERA PER LAVORI**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Vista l'istanza inoltrata in data 28 ottobre 2013 dalla Sig.ra Elisabetta Jannon, acclarata al n. 11838 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di via Argentera, al fine di consentire le operazioni di trasloco nel fabbricato contraddistinto con il civico 9, il giorno 28 ottobre 2013.

Constatata la fondatezza tecnica della richiesta.

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

### **ORDINA**

che il giorno 28 ottobre 2013, per il tempo strettamente necessario a consentire le operazioni di trasloco illustrate in premessa, sia vietato il transito veicolare in via Argentera nel tratto compreso tra via Mazzini e Via Ortigara.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

### **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 24.10.2013

Il Comandante della Polizia Municipale  
E. Caffo

### **Polizia Municipale**

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it